

Comune di Scheggino

Provincia di Perugia

Revisore Unico

Verbale n. 70 del 27/08/2021

Vista proposta di deliberazione consigliere n. 39 del 25/08/2021 avente ad oggetto :
“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA”

Richiamato:

- l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;
- Visto l'art. 239 primo comma lett.b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- Vista la proposta di delibera consigliere n. 39 del 25/08/2021 riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da; la sentenza n. 643/21 del 13.01.2021 emessa dal Tribunale di Roma, notificata in data 08.03.2021, con la quale il Comune di Scheggino veniva condannato alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio per un importo pari ad euro 808,74;
- Considerato che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- Vista la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, primo comma del D.lgs. 267/2000 per garantire che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

considerati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000;

considerato che:

- la tipologia di debito fuori bilancio ricade nella fattispecie prevista dall'art.194 lett. a) del Tuel;
- l'Ente può finanziare il suddetto debito con risorse di bilancio senza incorrere a forme d'indebitamento, nonché riesce a rispettare il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

IL REVISORE ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE, al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio.

Terni lì, 27/08/2021

Il Revisore Unico

Dott. Paolo Mandolini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Mandolini', written over a horizontal line.